



**L'agenda del legislatore.** Il milleproroghe allunga l'elenco dei differimenti Pag. 32

**Accertamento.** L'esito degli studi non è elemento sufficiente per l'ufficio Pag. 33

**Contabilità.** Le indicazioni dell'Oic per identificare il valore recuperabile Pag. 35

**Professionisti.** Gli operatori devono adeguarsi alle regole del paese ospite Pag. 39

Martedì 22 Dicembre 2009

www.ilsol24ore.com/norme

**I chiarimenti delle Entrate.** Circolare sul beneficio introdotto dalla manovra d'estate per agevolare la patrimonializzazione

## Ricapitalizzazioni valide per l'Irap

La detassazione del 3% si applica alle operazioni con limite di 500mila euro

Luca Galati

Il bonus ricapitalizzazione si estende all'Irap. L'apertura viene dalla circolare 52/E di ieri con la quale l'agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni sull'incremento in scadenza il prossimo 5 febbraio 2010. La detassazione spetta, oltre che per aumenti di capitale con modifica statutaria, per versamenti dei soci a fondo perduto o per la rinuncia a crediti. Premiato solo l'importo versato nel periodo agevolato, al netto di eventuali distribuzioni di riserve ai soci.

Il Df 78/09 ha previsto un incentivo per la ricapitalizzazione di società effettuata da parte di persone fisiche nel periodo compreso tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010. Con la circolare di ieri l'Agenzia ha chiarito i dubbi applicativi del provvedimento, fornendo interpretazioni generalmente a favore dei contribuenti.

Il chiarimento più atteso riguarda i tributi interessati dal bo-

### L'ESTENSIONE

Ampliato l'ambito oggettivo del bonus: rievantati i rinvii a crediti e i versamenti da parte dei soci senza obbligo di restituzione

mus. La detassazione - ha precisato la circolare - si applica sia alle imposte sui redditi (Ires o Irap) sia all'Irap. In pratica, le società potranno dedurre, per cinque anni, dalla base imponibile di entrambe le imposte, un importo pari al 3% dell'aumento di capitale (totale 19%). Il risparmio fiscale è dunque pari, nel complesso, al 4,75% della ricapitalizzazione (3,4% del 19% di detassazione).

Ampliato anche l'ambito oggettivo del bonus. Oltre ai versamenti di capitale a pagamento, attuati con modifica statutaria (e con apporto in denaro o in natura), rilevano anche le somme versate dai soci (persone fisiche) senza obbligo di restituzione, o la rinuncia a precedenti crediti vantati dai medesimi soggetti. Non è richiesto dalla circolare che il versamento avvenga pro-quota.

Agevolato inoltre l'isovrap: corrisposto in occasione di aumenti di capitale, nonché il capitale iniziale di società costituite nel periodo agevolato. Fuori dai bo-

nus, invece, gli aumenti per cambio di fusione o da scissione. Le società che possono usufruire della detassazione sono tutte quelle di capitali, le cooperative, nonché le società di persone che svolgono attività di impresa (escluse quindi le società semplici). L'incentivo riguarda solo l'aumento effettuato da persone fisiche, anche se non residenti o titolari di reddito di impresa.

L'aumento di capitale è agevolato se risulta perfezionato entro il 5 febbraio 2010. A tal fine - secondo la circolare - occorre che la delibera sia iscritta nel registro delle imprese entro tale data e ciò sia per le società di capitali sia per quelle di persone (ancorché, in quest'ultimo caso, l'iscrizione abbia mera rilevanza dichiarativa). Se, come di norma, l'aumento non è sottoscritto contestualmente alla delibera, il perfezionamento dell'operazione si ha con il deposito della attestazione di esecuzione dell'aumento ex articolo 2444 del Codice civile. Rilevano anche gli aumenti di capitale perfezionati dal 5 agosto 2009 (e fino al 5 febbraio 2010), anche se deliberati in precedenza.

L'ammontare detassabile è costituito dalla ricapitalizzazione effettivamente versata entro il 5 febbraio 2010, non rilevando la semplice sottoscrizione. Ad esempio, se nel periodo agevolato viene eseguito da parte di persone fisiche un aumento di 500mila euro, con versamento di 120mila euro (24% di legge), quest'ultimo sarà l'importo detassabile. La stessa regola vale per i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, che si considerano solo per ciò che è entrato nelle casse sociali alla data del 5 febbraio. Per le rinunce a crediti, vale invece l'ammontare in condizioni di rinvio mediano nel medesimo termine.

Per gli aumenti liberati mediante conferimento in natura (beni o crediti), la detassazione - precisa la circolare - è data dall'importo risultante dalla perdita di stima (articoli 2543 e 2495 del Codice civile), perizia che, peraltro, non è richiesta se la conferitaria è una società di persone. In questo caso, è da ritenere che l'ammontare sia quello indicato dalle parti nell'atto di conferimento.

www.ilsol24ore.com/norme  
La circolare delle Entrate

### L'allargamento

#### Tributi interessati

Il bonus ricapitalizzazioni riguarda sia l'Ires (o l'Irap) per le società di persone) sia l'Irap.

#### Società

Possono usufruire dell'incentivo le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), le cooperative e le società di persone esercenti attività di impresa (Snc e Sas). Le società in contabilità semplificata accedono al bonus redigendo un apposito prospetto contabile con la movimentazione del patrimonio netto

#### Soggetti conferenti

L'aumento rileva se effettuato da persone fisiche, residenti o non residenti, ancorché titolari di reddito di impresa e anche se non ancora soche al momento dell'apporto. Se l'aumento è sottoscritto sia da società sia da persone fisiche, sarà detassabile la parte versata da queste ultime

#### Aumenti di capitale

Sono agevolati gli aumenti di capitale sociale a pagamento (in denaro o in natura) o il capitale iniziale di società

neocostituite, i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, la rinuncia a crediti effettuata dai soci. Non rileva l'aumento per fusione o scissione. I conferimenti in denaro o i versamenti in conto capitale rilevano per l'importo effettivamente versato

**Riduzioni di patrimonio**  
L'aumento su cui applicare la detassazione del 3% si calcola al netto di riduzioni di capitale o distribuzioni di riserve di altre poste del patrimonio netto

#### L'incrocio con lo scudo

Il bonus ricapitalizzazione esce rafforzato anche dalle indicazioni fornite dalla circolare 43/E sullo scudo fiscale. La ricapitalizzazione infatti si potrebbe effettuare utilizzando somme che i soci hanno rimpatriato avvalendosi dello scudo fiscale. In questo caso, pur venendo meno la riservatezza dello scudo, non potrà scattare alcun controllo automatico sulla società. La circolare 43/E ha precisato che l'inutilizzabilità dell'emersione a sfavore del contribuente opera anche per le società di cui egli è dominus

### L'APPUNTAMENTO

Telefisco prepara l'edizione 2010



### L'invito



Ricapitalizzazioni senza più segreti a Telefisco, il servizio convegnato dell'Esperto risponde dedicato alla manovra e alle altre novità per imprese e professionisti si svolgerà mercoledì 27 gennaio 2010.

Come ogni anno, istituti di credito, ordini professionali e organismi associativi possono essere partner del Sole 24 Ore e attivare nella propria città una sede. Per avere informazioni sul nostro sito internet [www.ilsol24ore.com/telefisco](http://www.ilsol24ore.com/telefisco), oppure telefonando al numero 02/34073200 o scrivere una mail a [telefisco@ilsol24ore.com](mailto:telefisco@ilsol24ore.com).

Fino a ieri, a meno di due mesi dal termine per il bonus ricapitalizzazioni, non si sapeva ancora se lo sconto venisse anche per l'Irap. Ora l'agenzia delle Entrate ha sciolto il dubbio, rispondendo alle domande e alle sollecitazioni sollevate a più riprese dal Sole 24 Ore, in particolare sabato 19 dicembre

**Anti-elusione.** Premiati gli incrementi effettivi

## I dividendi riducono l'incentivo

La distribuzione di riserve riduce il bonus sulle ricapitalizzazioni. La circolare 52/E (si veda l'articolo accanto), con chiara finalità anti-elusiva, precisa che l'ammontare detassabile è dato solamente dall'effettivo incremento di patrimonio rispetto al valore esistente al 4 agosto 2009.

L'aumento di capitale rilevante è costituito dall'importo versato dalle persone fisiche, entro il 5 febbraio 2010, nel limite di 500.000 euro. Se la ricapitalizzazione è attuata sia da società che da persone fisiche, si considera solo quanto conferito da queste ultime. Per calcolare il tetto di 500.000 euro, si cumulano i versamenti ricevuti dalla stessa società nell'intero periodo agevolato, anche se in più riprese. Uno stesso socio può, invece, concorrere a generare aumenti

di società differenti anche per importi superiori a 500.000 euro. Ad esempio, se Alfa Srl e Beta Srl ricevono da Tizio, unico socio, un apporto in conto capitale di 500.000 euro ciascuna (totale erogato di 1,1 milione), il bonus spetterà ad entrambe per l'intero ammontare. L'importo detassabile, precisa la circolare, integrando lo scudo disposto normativamente, è solo quello che costituisce un permanente incremento di patrimonio rispetto al valore esistente al 4 agosto

### IL DUBBIO

Non è stato chiarito se le diminuzioni di riserve vanno considerate solo entro il 5 febbraio 2010 o nell'arco dei cinque anni

stesso periodo in cui rilevano le ricapitalizzazioni (entro il 5 febbraio 2010), ovvero nell'arco dell'intero quinquennio in cui scatta la deduzione. Una volta determinata la ricapitalizzazione netta, si procede al calcolo dell'effettiva deduzione pari al 3% per cinque esercizi. Ad esempio, se una società riceve da soci persone fisiche un versamento in conto capitale di 200.000 euro a dicembre 2009 e un ulteriore apporto di 400.000 euro a gennaio 2010 (di cui solo 300.000 agevolati superandosi il tetto di 500.000 euro), lo sconto sull'imponibile, valido sia per l'Ires che per l'Irap, sarà pari a 6.000 euro (3% di 200.000) per il quinquennio 2009-2013 e ulteriori 1.000 euro (3% di 300.000) per il periodo 2010-2014. Il bonus, conferma infine la circolare, è cumulabile sia con la Tremonti ter che con l'incentivo sulle aggregazioni in scadenza giovedì 3 dicembre.

La circolare, parlando di incremento patrimoniale da mantenersi per i periodi di applicazione dell'agevolazione, non chiarisce se le riduzioni di riserve vanno considerate (a decremento del bonus) solo se effettuate nel

stesso periodo in cui rilevano le ricapitalizzazioni (entro il 5 febbraio 2010), ovvero nell'arco dell'intero quinquennio in cui scatta la deduzione. Una volta determinata la ricapitalizzazione netta, si procede al calcolo dell'effettiva deduzione pari al 3% per cinque esercizi. Ad esempio, se una società riceve da soci persone fisiche un versamento in conto capitale di 200.000 euro a dicembre 2009 e un ulteriore apporto di 400.000 euro a gennaio 2010 (di cui solo 300.000 agevolati superandosi il tetto di 500.000 euro), lo sconto sull'imponibile, valido sia per l'Ires che per l'Irap, sarà pari a 6.000 euro (3% di 200.000) per il quinquennio 2009-2013 e ulteriori 1.000 euro (3% di 300.000) per il periodo 2010-2014. Il bonus, conferma infine la circolare, è cumulabile sia con la Tremonti ter che con l'incentivo sulle aggregazioni in scadenza giovedì 3 dicembre.

La circolare, parlando di incremento patrimoniale da mantenersi per i periodi di applicazione dell'agevolazione, non chiarisce se le riduzioni di riserve vanno considerate (a decremento del bonus) solo se effettuate nel

stesso periodo in cui rilevano le ricapitalizzazioni (entro il 5 febbraio 2010), ovvero nell'arco dell'intero quinquennio in cui scatta la deduzione. Una volta determinata la ricapitalizzazione netta, si procede al calcolo dell'effettiva deduzione pari al 3% per cinque esercizi. Ad esempio, se una società riceve da soci persone fisiche un versamento in conto capitale di 200.000 euro a dicembre 2009 e un ulteriore apporto di 400.000 euro a gennaio 2010 (di cui solo 300.000 agevolati superandosi il tetto di 500.000 euro), lo sconto sull'imponibile, valido sia per l'Ires che per l'Irap, sarà pari a 6.000 euro (3% di 200.000) per il quinquennio 2009-2013 e ulteriori 1.000 euro (3% di 300.000) per il periodo 2010-2014. Il bonus, conferma infine la circolare, è cumulabile sia con la Tremonti ter che con l'incentivo sulle aggregazioni in scadenza giovedì 3 dicembre.

### ANALISI

## Tra Italia e Usa risorsa arbitraria per le liti tributarie

di Alessandro Adelchi Rossi e Luigi Perin

L'articolo 25 della nuova convenzione Italia-Usa disciplina la procedura amichevole da seguirsi nel caso in cui un contribuente voglia sottoporre alle autorità competenti dubbi sull'interpretazione e i costi di norma convenzionali, ma anche - e soprattutto - i casi di doppia imposizione, la cui eliminazione è peraltro il fine ultimo della Convenzione.

In alcuni casi, il ricorso alla procedura amichevole è previsto dalla normativa interna. In altri casi è la stessa convenzione a prevedere il possibile intervento dell'autorità competente, ad esempio per dirimere i casi di doppia residenza delle persone giuridiche.

La procedura amichevole può inoltre svolgere un ruolo fondamentale anche in situazioni non esplicitamente contemplate dalla normativa interna o convenzionale. Ad esempio, l'articolo 36 della convenzione e l'accordo siglato a Washington nel 1985 tra Italia e Stati Uniti in materia di scambio spontaneo di informazioni non possono in alcun caso interpretarsi nel senso di imporre a uno Stato contraente l'obbligo, tra gli altri, di fornire informazioni che possono rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, possono sorgere incertezze sul grado di riservatezza di una informazione e sulla liceità o meno di una sua divulgazione. In circostanze del genere, il Fisco Usa invita i propri funzionari a considerare la procedura amichevole come mezzo per dirimere tale dubbio.

In tema di prezzi di trasferimento, poi, la procedura amichevole può risultare decisiva non solo per ottenere in capo a una società italiana le variazioni di reddito corrispondenti a quelle apportate negli Usa in sede di verifica a un soggetto collegato, ma anche per prevenire tali situazioni ab origine.

Tradizionalmente, tuttavia, il limite maggiore della procedura amichevole è rappresentato dal fatto che le amministrazioni finanziarie dei due paesi non sono obbligate a risolvere le istanze e esse presentate, riducendo quindi sensibilmente la probabilità di raggiungere accordi e di eliminare i casi di doppia imposizione fiscale. In tal senso, un'importante novità prevista dalla nuova convenzione la potenziale introduzione di una procedura arbitraria che, se attuata, prevederebbe in determinate ipotesi l'obbligatorietà di rimettere il caso a una commissione arbitrale, alle cui decisioni il contribuente si impegna per iscritto a ottemperare, che garantisce il raggiungimento di un accordo entro un termine prestabilito, evitando così l'inerzia dell'amministrazione finanziaria. Peraltro, il disposto convenzionale non consente di per sé l'attuazione della procedura arbitraria. La convenzione, infatti, si limita a prevedere che - entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa e sulla base dell'esperienza maturata al riguardo - le amministrazioni fiscali statunitensi e italiane si consultino sull'op-

portunità di attuare una tale procedura arbitraria. A detta di molti operatori e aziende che si trovano soggette a verifiche e rischiano oggi la doppia imposizione, sono troppi i tre anni previsti dalla convenzione affinché i governi dei due paesi si consultino in merito alla potenziale attuazione della procedura arbitraria. Questo soprattutto in considerazione del fatto che tale periodo temporale è stato stabilito nel 1990, prima che i due paesi maturassero esperienza specifica al riguardo. L'autorità competente per gli Stati Uniti ha da allora più volte confermato la propria disponibilità a esplorare la via dell'arbitrato nella risoluzione delle dispute fiscali internazionali. Per quanto riguarda i rapporti con l'Europa, le parole sono già state tramutate in fatti con i protocolli ai trattati con Belgio, Francia e Germania. La class action arbitraria risponde ormai a una necessità economica mondiale. Affinché la convenzione possa agevolare le aziende e gli investitori italiani con interessi negli Usa le relative disposizioni dovrebbero potersi efficacemente farsi valere.

### APPROCCIO PREVENTIVO

#### Nella convenzione sono previsti strumenti inediti per evitare le doppie imposizioni

novità prevista dalla nuova convenzione la potenziale introduzione di una procedura arbitraria che, se attuata, prevederebbe in determinate ipotesi l'obbligatorietà di rimettere il caso a una commissione arbitrale, alle cui decisioni il contribuente si impegna per iscritto a ottemperare, che garantisce il raggiungimento di un accordo entro un termine prestabilito, evitando così l'inerzia dell'amministrazione finanziaria. Peraltro, il disposto convenzionale non consente di per sé l'attuazione della procedura arbitraria. La convenzione, infatti, si limita a prevedere che - entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa e sulla base dell'esperienza maturata al riguardo - le amministrazioni fiscali statunitensi e italiane si consultino sull'op-



GRAF VON FABER-CASTELL

COLLEZIONE ANELLO. TUTTO IL FASCINO DEI DETTAGLI.

STRUMENTI DA SCRITTURA IN PREGIATO LEGNO D'ERANO NERO SCANDITO DA SPLENDENTI ANELLI E RIFINITURE PLATINUM PLATED. DISPONIBILI ANCHE NELLE VERSIONI IN PREZIOSA RESINA BIANCA E METALLO DORATO.

SHOP-IN-SHOP E CORNER: MILANO E.E.ERCOLESSI - LA SCRITTURA - COMO CARTOLERIA CENTRALE - CREMONA MOSCHETTI - VARESE VILLA - TORINO MEGA - LIVORNO SANTINI - REGGIO EMILIA LA CONTABILE - FERRARA LE MUSE - FORLÌ MONTI - PARMA CARTOLERIA MODERNA - SASSUOLO MARTINELLI - CASTELFRANCO EMILIA CRISTINA BARRACA - CESENA MINERVA - ROMA AGOS - BURCHI & DE SANCTIS - ORTENZINI - NAPOLI Pa. C. - PALERMO AMOROSO - E NEI MIGLIORI NEGOZI SPECIALISTI SCRITTURA. WWW.GRAF-VON-FABER-CASTELL.COM - SERVIZIO CORTESIA: TEL. 02.430696.56